

REGOLAMENTO (CEE) N. 260/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3029/90 per quanto riguarda l'estirpazione di mandarineti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1196/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 3029/90 della Commissione⁽²⁾ recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1196/90, definisce, in particolare, le superfici e gli alberi di mandarini che possono essere oggetto di operazioni di estirpazione contemplate dal regolamento (CEE) n. 1196/90; che, poiché il premio di estirpazione è fissato per ettaro, è opportuno, per ragioni di efficienza e di corretta gestione, concederlo esclusivamente ai frutteti di densità pari o superiore ad un limite minimo medio per azienda;

considerando che, tenendo conto della natura delle disposizioni del presente regolamento, per evitare che siano presentate domande prima della sua entrata in vigore, è opportuno disporre che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3029/90, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- 2. Il premio di estirpazione è concesso per l'estirpazione dei mandarineti con una superficie pari o superiore a 0,10 ha e con una densità media per azienda pari o superiore a 300 alberi per ettaro. •

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 55.⁽²⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 13.